



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 2 del 23.04.2020

Oggetto:

COPIA

Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, mediante specifica variante al Piano Regolatore Generale, finalizzato alla realizzazione dei lavori di "Completamento dei collettori fognari degli impianti di sollevamento al servizio del compluvio ovest dell'abitato di Iglesias" di competenza del Servizio Idrico Integrato, a seguito di aggiornamento del progetto esecutivo e modifica del tracciato.

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di aprile, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Iglesias, alle ore 16:10, in seduta straordinaria, pubblica, in prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

USAI MAURO	P	CONCAS NICOLA	A
REGINALI DANIELE	P	CASTI FEDERICO	P
LODDO MARCO	P	PINNA SIMONE	P
MARONGIU MONICA	P	PISTIS VALENTINA	P
FARA FRANCA MARIA	P	CORDA LUISELLA	A
SCEMA CARLOTTA	A	CACCIARRU ALBERTO	P
ROSAS DIEGO	A	BIGGIO LUIGI	P
MEDDA GIANNI	P	SAIU SIMONE	P
PILURZU ALESSANDRO	P	GARAU FEDERICO	P
DEMARTIS MATTEO	P	TRONCI FRANCESCA	P
MARRAS FEDERICO	P	MOI BRUNA	P
MOCCI IGNAZIO	P	MURRU CARLO	A
DEIDDA ELEONORA	P		

Totale Presenti: 20

Totali Assenti: 5

Il Presidente REGINALI DANIELE, assume la presidenza

Partecipa il Segretario Generale TEGAS LUCIA

Risultano presenti gli assessori: SANNA, DIDACI, SCANU, SCARPA, MELIS, CHERCHI, LOREFICE

All'appello iniziale delle ore 16.10 sono presenti i consiglieri indicati nel frontespizio del presente atto: Usai, Reginali, Loddo, Marongiu, Fara, Medda, Pilurzu, Demartis, Marras, Mocci, Deidda, Casti, Pinna, Pistis, Cacciarru, Biggio, Saiu, Garau, Tronci e Moi. **Totale 20 presenti.**

La consigliera L. Corda è assente, giusta nota, prot. n.14859 del 20.04.2020.

Successivamente all'appello intervengono sull'ordine dei lavori, come da registrazione agli atti, i seguenti componenti: Deidda, Biggio, Pistis, Garau, Cacciarru, Sindaco, Medda, Mocci e Pinna;

Alle ore 16.34, inizio trattazione del presente punto n. 2 all'ordine del giorno, i consiglieri in aula sono i medesimi presenti all'appello iniziale.

Il Consiglio comunale

premesso che:

- il Gestore del Servizio Idrico Integrato, Abbanoa S.p.A., con nota Prot. n° 16695 dell'11 luglio 2013, ha presentato il progetto preliminare relativo ai lavori di *"completamento dei collettori fognari degli impianti di sollevamento al servizio del compluvio ovest dell'abitato di Iglesias"* al fine di ottenere l'autorizzazione all'esecuzione degli stessi;
- il Comune di Iglesias, con nota Prot. n°17904 del 23 luglio 2013, ha manifestato alla società Abbanoa S.p.A. la necessità di procedere secondo le disposizioni normative di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n°327, recante il *"Testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"*;
- la società Abbanoa S.p.A., con nota Prot. n°29526 del 4 dicembre 2013, ha modificato la precedente proposta progettuale richiedendo l'autorizzazione all'esecuzioni degli stessi ed allegando copia dei pareri e nulla osta ottenuti;
- il Comune di Iglesias, con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 17 giugno 2014, ha approvato definitivamente l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree necessarie alla realizzazione delle opere pubbliche in argomento mediante l'adozione di variante urbanistica, attraverso la procedura dettata dal combinato disposto dell'articolo 20 della Legge Regionale 22 dicembre 1989, n°45, e dell'articolo 1, comma 2, della Legge Regionale 31 luglio 1996, n°32;
- il Comune di Iglesias ha rilasciato il permesso di costruire n. 14 del 3 ottobre 2019, con il quale ha autorizzato la società Abbanoa S.p.A alla esecuzione dei lavori di *"completamento dei collettori fognari degli impianti di sollevamento al servizio del compluvio ovest dell'abitato di Iglesias"*;
- la società Abbanoa S.p.A., con nota prot. 59030 del 16 dicembre 2019, ha comunicato di aver eseguito un aggiornamento del progetto esecutivo che comporta una modifica del tracciato della condotta lungo la strada vicinale di Cabitza, a seguito della accertata interferenza con linee MT Enel, con interessamento di alcuni mappali (come indicati nell'elaborato 2011-0023_INCOESR013R3- Piano Particellare di esproprio e asservimento delle opere previste in progetto) di proprietà privata;

esaminato il progetto ed accertato che lo stesso prevede la realizzazione di un'opera pubblica in aree di proprietà privata le quali, pertanto, in parte devono essere acquisite al demanio pubblico previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio in parte devono essere asservite, in quanto detta opera pubblica, per la parte variata, non è prevista nel

vigente strumento urbanistico;

richiamato il D.P.R. 8 giugno 2001, n°327, ed in particolare l'articolo 9 secondo cui *“1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità. 2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera”*;

richiamata la Deliberazione della Giunta regionale n° 36/4 del 26 luglio 2005 secondo cui *“sono riconosciute di competenza dell'Autorità d'Ambito le opere pubbliche riguardanti il Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione e di depurazione di acqua ad uso esclusivamente civile, di fognature e di depurazione delle acque reflue, a partire dall'incile dell'utenza idropotabile. Per tali opere l'Autorità d'Ambito provvederà agli adempimenti inerenti l'approvazione dei progetti, la dichiarazione di pubblica utilità e la conseguente procedura espropriativa”*;

preso atto che le competenze amministrative dell'Autorità d'Ambito sono state attribuite dalle leggi regionali 8 febbraio 2013, n°3, e 17 maggio 2013, n°11, alla *“Gestione Commissariale Straordinaria per la Regolazione del Servizio Idrico Integrato della Sardegna”*;

richiamato il D.P.R. 8 giugno 2001, n°327, ed in particolare:

- l'articolo 10, secondo cui *“1. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n°241, ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico”*;
- l'articolo 11, secondo cui *“1. Al proprietario, del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento: a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del consiglio comunale...”*;
- l'art. 44, secondo cui *“1. E' dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà.”*

atteso che il Gestore del Servizio Idrico Integrato, Abbanoa S.p.A., con nota Prot. n°59030 del 16 dicembre 2019, ha trasmesso gli avvisi di avvio del procedimento finalizzato all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio o all'asservimento delle aree interessate alla realizzazione delle opere in argomento a seguito dell'aggiornamento del progetto esecutivo, come specificato nella cartografia e nel piano particellare allegati alla

presente;

accertato che l'opera ricade:

- all'interno dell'Ambito Paesaggistico n° 7, "*Anfiteatro del Sulcis*", del vigente Piano Paesaggistico Regionale;
- in area sottoposta alla tutela di cui all'articolo 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n°42, limitatamente alle parti ove è presente il bosco ai sensi del D.Lgs. 227/2001 (località denominata "*Case Sciacca*");
- entro la perimetrazione generale del Parco Geominerario Storico ed Ambientale della Sardegna istituito con il Decreto del 16 ottobre 2001 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;

dato atto che:

- il Parco Geominerario, Storico ed Ambientale della Sardegna, ha espresso parere favorevole con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 51 del 2 agosto 2013;
- la "*Gestione Commissariale Straordinaria per la Regolazione del Servizio Idrico Integrato della Sardegna*" ha approvato in linea tecnica il progetto preliminare in argomento con Deliberazione n° 36 del 28 novembre 2013;

ritenuto di poter riconoscere al progetto in argomento la pubblica utilità delle opere in esso previste e, conseguentemente, ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 8 giugno 2001, n°327, visto l'atto di approvazione del progetto preliminare da parte della autorità competente, di poter disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico;

ritenuto che la variante in oggetto non ricada tra le fattispecie che la L.R. 45/89, art. 20 comma 23 definisce come varianti sostanziali al PUC, ovvero quelle che: a) interessano l'intero territorio o modificano l'impianto complessivo del piano; b) incrementano la previsione insediativa, c) modificano la qualificazione degli ambiti territoriali individuati, d) adeguano o conformano il piano al PPR o modificano le norme di tutela e salvaguardia afferenti ai beni paesaggistici, né tra le modifiche di cui al medesimo art. 25 che non costituiscono variante al Piano, per cui deve essere qualificata come variante non sostanziale;

visto il vigente Piano Regolatore Generale, approvato con Decreto dell'Assessore Regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica 14 aprile 1980, n°490/U, e le relative Norme di Attuazione;

richiamata la L.R. 31 luglio 1996, n. 32, ed in particolare l'articolo 1, secondo cui "*2. I progetti di opere pubbliche approvati dal Consiglio comunale, qualora costituiscano variante allo strumento urbanistico, seguono lo schema procedimentale stabilito dall'articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, con riduzione dei termini ivi indicati rispettivamente da 15 a 7 giorni e da 30 a 15 giorni*";

richiamata la L.R. 22 dicembre 1989, n° 45, ed in particolare l'articolo 20, comma 28 secondo cui le varianti non sostanziali al piano urbanistico sono adottate con deliberazione

del Consiglio comunale nella quale sono puntualmente indicate le condizioni che determinano la classificazione della variante come non sostanziale, e l'art. 20 bis, comma 2.b, che consente l'adozione di varianti al PRG connesse alla realizzazione di opere pubbliche;

acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*", che si riporta in calce;

precisato che, con riferimento alla presente seduta

- è effettuata la sua registrazione ai sensi del regolamento comunale delle videoriprese e trasmissione delle sedute del Consiglio, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 23.03.2015;
- la registrazione è archiviata e conservata agli atti d'ufficio su idonei supporti;

il Presidente del Consiglio comunale introduce il punto n. 2 all'ordine del giorno dando lettura dell'oggetto della proposta di deliberazione consiliare n. 1 del 14.01.2020;

preso atto dell'illustrazione dell'assessore Vito Didaci, come da registrazione agli atti;

atteso che non risultano interventi a titolo di discussione e che, a titolo di dichiarazione di voto, interviene la consigliera Pistis la quale, come da registrazione agli atti, preannuncia che non voterà nessun atto della seduta del Consiglio in data odierna e che, pertanto, uscirà dall'aula;

terminata la dichiarazione di voto della consigliera Pistis, il Presidente pone in votazione il contenuto dell'atto in oggetto;

dato atto che, al momento del voto, non sono in aula i seguenti consiglieri: Garau, Pistis, Cacciarru, Tronci, Biggio e Saiu e che pertanto i presenti sono quattordici;

con n. 13 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Moi)

delibera

1. di riconoscere al progetto in argomento la pubblica utilità delle opere in esso previste e, conseguentemente, ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 8 giugno 2001, n°327, di disporre l'adozione della corrispondente variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale;
2. di apporre il vincolo preordinato all'esproprio o all'asservimento delle aree necessarie alla realizzazione delle opere pubbliche in argomento, come specificato nella cartografia e nel piano particellare allegati alla presente, mediante l'adozione di variante urbanistica attraverso la procedura dettata dal combinato disposto dell'articolo 20 della Legge Regionale 22 dicembre 1989, n°45, e dell'articolo 1, comma 2, della Legge Regionale 31 luglio 1996, n°32;
3. di trasmettere copia del presente atto deliberativo alla Regione unitamente ai relativi allegati, come disposto dell'articolo 20 comma 29 della Legge Regionale 22 dicembre 1989, n°45;

4. di trasmettere copia del presente atto deliberativo alla "*Gestione Commissariale Straordinaria per la Regolazione del Servizio Idrico Integrato della Sardegna*" e al Gestore del Servizio Idrico Integrato, Abbanoa S.p.A., affinché espleti, a propria cura e spese e in concorso col Servizio Urbanistica del Comune, le formalità di cui all'articolo 20 della Legge Regionale 22 dicembre 1989, n°45;
5. di prendere atto che, espletate le formalità sopra richiamate, con successivo provvedimento verrà disposta l'efficacia della presente variante urbanistica;

Successivamente, su proposta del Presidente,

il Consiglio comunale

con n. n. 13 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Moi)

delibera

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali".

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 07/02/2020

IL DIRIGENTE
F.TO PIERLUIGI CASTIGLIONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO DANIELE REGINALI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO LUCIA TEGAS

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/04/2020

☐ a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **30/04/2020** al **15/05/2020** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

☒ a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 30/04/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 15/05/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO LUCIA TEGAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 30.04.2020

IL SEGRETARIO GENERALE
LUCIA TEGAS